

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo



*Vini DOP ed IGP:
il sistema di
controllo*



L'attuale impostazione della “piramide qualitativa”



Le menzioni tradizionali italiane DOCG, DOC e IGT possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea

[art. 28, L. 238/2016]

Certificazione e controllo

L'immissione nel sistema di controllo è condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione della D.O.

I controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG finalizzati alla certificazione, sono effettuati, su delega dell'Autorità competente (MIPAAFT) da **organismi di controllo**, pubblici o privati, iscritti nell' «*Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo*», di cui all' articolo 64, comma 3, del testo Unico.

I soggetti della filiera vitivinicola

L'attività di controllo e certificazione per i vini a DO e IG è svolta dagli Organismi di Controllo (OdC) su tutti i soggetti della filiera di produzione della singola DO o IG secondo i criteri e con le modalità stabiliti nei rispettivi piani di controllo e nei tariffari approvati.

La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG.

Mentre gli imbottiglieri e gli etichettatori, per l'inserimento nel sistema di controllo, inviano all'OdC autorizzato la comunicazione di imbottigliamento o di etichettatura.

L'organismo di controllo assoggetta al controllo anche gli imbottiglieri esteri ove previsto dal piano dei controlli della singola DO/IG

Tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo, dovranno **notificarsi** all'Autorità pubblica designata o all'Organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo.

Salvo diversa comunicazione di disdetta dei soggetti interessati l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Ogni produzione è soggetta al controllo di una sola struttura autorizzata, ivi comprese le sottozone e le tipologie previste dal disciplinare di produzione

Attività di controllo e certificazione

La **struttura di controllo** effettua essenzialmente le seguenti attività di controllo e certificazione

- verifica della conformità ai requisiti previsti nel **disciplinare di produzione**, nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino, secondo le procedure previste dal piano di controllo approvato
- verifica la **rintracciabilità del prodotto** e iter di **certificazione** delle partite di vino atte a divenire D.O
- gestione e distribuzione dei **contrassegni di Stato** dei vini DOCG e DOC
- partecipazione all'aggiornamento ed all'allineamento dei dati dello **schedario viticolo**, infatti l'Odc comunica al soggetto interessato e alla Regione o P.A. competente qualsiasi non conformità riconducibile al vigneto e al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo.

Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo OdC

Gli organismi di controllo sono **cancellati** dall'elenco in caso di revoca e se, al termine del **quarto anno di iscrizione** nello stesso, **non sono stati scelti** per effettuare il controllo di alcuna DO o IG.

In caso di revoca, la nuova iscrizione nell'elenco può essere richiesto solo dopo che siano trascorsi quattro anni dalla cancellazione

Scelta dell'Organismo di controllo

La scelta della struttura di controllo è effettuata:

Per le nuove DOP ed IGP

- dai soggetti proponenti le registrazione, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della DO o della IG

Per le DOP ed IGP già riconosciute

- dal Consorzio di tutela riconosciuto o, in assenza,
- dalla competente Regione o Provincia autonoma

Autorizzazione degli ODC



L'autorizzazione delle Strutture di controllo è effettuata dal MIPAAFT – ICQRF – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (DG VICO)

Al fine dell'emanazione del decreto di autorizzazione le strutture di controllo trasmettono all'ICQRF

•A) il piano dei controlli

•B) il tariffario

•se organismo privato **C) il certificato di accreditamento**

•se organismo pubblico **C) la procedura di controllo e certificazione aggiornata**

L'autorizzazione ha durata **triennale** rinnovabile.

Obbligo degli ODC

Gli organismi di controllo devono assicurare imparzialità e trasparenza, pertanto è previsto che, al momento del rilascio autorizzativo e per tutta la durata dell'autorizzazione, siano fornite garanzie comprovanti l'assenza di conflitto di interessi.

Ovvero:

- la verifica dell'**idoneità morale, dell'imparzialità e dell'assenza di conflitto di interesse** dei propri rappresentanti, degli amministratori , del personale addetto all'attività di controllo e certificazione prevedendo, anche a tal fine, un **numero dispari** di componenti per gli organi collegiali che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest' ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
- che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, ad esclusione delle commissioni di degustazione;

Obbligo degli ODC

- che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
- che il ruolo di valutazione sia distinto dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
- l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
- l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
- una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
- la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, compreso il personale addetto al prelievo dei campioni, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.

Obbligo degli ODC

L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP **può avvalersi**, sotto la propria responsabilità, **delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco delle Strutture di controllo autorizzate.**

In ogni caso l'organismo di controllo autorizzato è responsabile delle attività affidate ad un altro OdC.

Le attività di certificazione non possono essere cedute.

Gli organismi di controllo non possono svolgere né direttamente né indirettamente attività di consulenza e di servizi, ivi compreso la fornitura a titolo oneroso di applicativi informatici.

Soggetti della filiera: **L'OdC deve tenere un elenco aggiornato dei soggetti iscritti**

Organismo responsabile unico dei controlli



Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, **nei casi in cui l'utilizzatore della DO o dell'IG sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo**, gli organismi interessati devono di comune accordo:

- individuare l'organismo responsabile unico dei **controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni** e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, **la scelta** dell'organismo responsabile delle **visite ispettive e del prelievo dei campioni** è effettuata **dalla regione o provincia autonoma** in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In caso di imbottigliamento fuori della regione o provincia autonoma, la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
- **L'esecuzione degli esami chimico-fisici e organolettici è in ogni caso svolta a cura dell'organismo di controllo autorizzato per la specifica DOP o IGP.**

Ulteriori obblighi degli ODC

Nell'esercizio dell'attività di controllo, gli organismi di controllo hanno, tra l'altro, l'obbligo di:

- a) **comunicare** all'ICQRF i **risultati dei controlli** effettuati in modo regolare e ogniqualvolta sia richiesto;
- b) **deliberare, entro 15 giorni lavorativi, la non conformità** rilevata nel corso delle verifiche
- c) di decidere i **ricorsi entro 30 giorni** dalla presentazione;
- d) trasferire i **fascicoli di controllo** all'organismo di controllo subentrante entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attività di controllo in corso;
- e) adempiere alle **richieste e prescrizioni** impartite dalle Autorità competenti

L'autorizzazione può essere sospesa in caso di:

- a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabilite nel piano di controllo;
- b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
- c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità competente;
- d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
- e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata **da tre a sei mesi**. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate.

L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una **specificativa attività di vigilanza** da parte dell'ICQRF

L'autorizzazione è revocata in caso di:

- a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
- b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

La revoca ai sensi del comma è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione (la scelta del nuovo OdC deve essere comunicata entro 20 giorni da parte dei soggetti legittimati).

La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

Acquisizione delle informazioni: IL SIAN

L'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i **servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN** e, per i soggetti esonerati alla tenuta dei registri telematici, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.

I soggetti esonerati, per praticità e migliorare l'efficienza delle comunicazioni, **possono comunque chiedere l'accesso** ai servizi informatici disponibili nell'ambito del SIAN.

In caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, l'operatore, per consentire all'Organismo di controllo la certificazione, deve **aggiornare il registro telematico entro il terzo giorno lavorativo** successivo a quello della cessione o trasferimento.

Gli **imbottiglieri** aggiornano il registro telematico non oltre **sette giorni** lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento dello specifico prodotto

Attività di controllo: Generalità

Le attività di controllo e certificazione sono svolte sulla base:

- del potenziale viticolo;
- della tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina;
- delle pratiche ed ai trattamenti enologici;
- delle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici ed organolettici;
- delle regole d'etichettatura e di presentazione dei vini;
- della gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO, ivi compresi gli specifici disciplinari di produzione dei vini DO e IG.

Attività di controllo: Piano di controllo

Il piano di controllo si compone di una parte descrittiva e dello schema dei controlli.

Lo schema dei controlli si compone di:

- ✓ Soggetti;
- ✓ Fase di processo;
- ✓ Requisiti;
- ✓ Dati e documentazione;
- ✓ Attività di controllo;
- ✓ Tipologia e entità del controllo;
- ✓ Non conformità;
- ✓ Gravità della NC;
- ✓ Trattamento;
- ✓ Azione Correttiva (AC).

L'attività di controllo degli OdC: campionamento dei soggetti da sottoporre a verifica

Gli operatori da sottoporre a verifica Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale **è determinato, tramite sorteggio**. L'estrazione del campione deve essere eseguita per ciascuna DO e IG e per ogni categoria della filiera vitivinicola, nelle percentuali minime e secondo i criteri e le modalità stabiliti nella tabella della slide seguente.

Le operazioni di sorteggio devono essere eseguite in tempo utile sia per la conclusione dei controlli entro l'anno solare di sorteggio, sia per assicurare lo svolgimento dei controlli nel periodo più funzionale al controllo stesso.

L'Organismo di controllo trasmette all'ICQRF e all'Ufficio territoriale gli elenchi degli operatori assoggettati, suddivisi per categoria, alla specifica DO e IG indicando quelli oggetto di sorteggio per l'anno solare in corso.

| Categoria | Percentuale di operatori da sottoporre a controllo ispettivo | | Percentuale di operatori da sottoporre a controllo analitico | |
|---|--|-----------------------|--|--|
| | DO | IG | DO | IG |
| Viticolto | 10 % | 3¹% | - | - |
| Intermediario di uve destinate alla vinificazione | 10 % | 3 % | - | - |
| Vinificatore | 10 % | 3 % | - | - |
| Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG | 10 % | 3 % | - | - |
| Imbottigliatore-/Etichettatore | 15 % | 5 % | 5% degli operatori sorteggiati (15%) | 2% degli operatori sorteggiati (5%) |

1 - Il campione è da estrarre dal bacino dei viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica I.G. nella precedente campagna da superfici iscritte esclusivamente ad IG allo schedario viticolo nazionale.

Per le filiere a DO con meno di 20 operatori, le percentuali della tabella sono ridotte del 50%.

Attività di controllo: Fattori di rischio

Il Decreto controlli lascia agli OdC la possibilità scegliere, fino ad un massimo di un 1/5 (20%) della percentuale di operatori da controllare, utilizzando un sistema di analisi del rischio che tenga conto di particolare rischiosità quali:

- **NC gravi** emesse nei **tre anni precedenti** a carico di determinati operatori;
- **Eventi climatici** avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
- Risultati conosciuti dei controlli delle Autorità competenti;
- Valore economico della DO/IG interessata;
- **Dimensioni** e assetto organizzativo **dell'impresa**;
- Livelli di **produzione certificata** dell'impresa nell'ultimo **triennio**

Gli organismi di **controllo comunicano all'ICQRF, preventivamente al sorteggio**, i criteri utilizzati per ciascuna DO o IG e forniscono evidenza della rilevanza del criterio ai fini dell'analisi del rischio, che sarà oggetto di valutazione durante l'attività di vigilanza.

FOCUS Attività di controllo analitici.

Si ricorda che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC è necessaria **l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica** che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. (Art.65 del T.U.)

Per l'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, devono essere rispettati i parametri normativi nonché quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le CCIAA, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.

FOCUS Attività di controllo analitici.

L'esame **analitico** è effettuato:

- mediante **controlli sistematici per vini DOCG**;
- mediante **controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o controlli sistematici per vini DOC**, conformemente alle scelte effettuate dai produttori interessati in sede di approvazione del piano dei controlli della specifica DOC;
- mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT, conformemente alle scelte effettuate dai produttori interessati in sede di approvazione del piano dei controlli della specifica IGT.

L'esame **organolettico** delle partite di vini DO, previo esame analitico, è effettuato da apposite commissioni di degustazione:

- mediante **controlli sistematici** per vini DOCG e per i vini DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri
- mediante **controlli a campione o controlli sistematici** per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri, conformemente al piano dei controlli della specifica DOC.

FOCUS Attività di controllo analitici.

L'esame **analitico** è effettuato dei campioni prelevati è effettuato presso il laboratorio scelto dall'organismo di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero.

Sono ammessi **all'esame organolettico** i campioni idonei dal punto di vista analitico.

L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.

L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione nominate dal competente organismo di controllo per le relative DO. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti.

Attività di controllo

Gli strumenti del controllo

I riferimenti per lo svolgimento dell'attività di controllo sono

- il **piano dei controlli**, approvato dall' ICQRF per ciascuna produzione a D.O.
- il **disciplinare di produzione** della D.O. considerata nonché i riferimenti della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari
 - tenuta della contabilità obbligatoria di cantina e scadenze
 - pratiche e trattamenti enologici ammessi (ed eventuale annotazione su registri)
 - riclassificazioni, declassamenti, assemblaggi di partite di vino
 - indicazioni obbligatorie e facoltative per l'etichettatura e la presentazione del prodotto
 - ...
- il **prospetto tariffario** approvato dal Mi.p.a.a.f., per ciascuna D.O.

Attività di controllo: Viticoltori

Definizione

Imprese dotate di vigneti che provvedono alla produzione di uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (CE) 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009;

Controllo

- della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo
- delle disposizioni di tipo tecnico-agronomico previste nel disciplinare di produzione
- ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro

Attività di controllo:

Intermediari di uve destinati alla vinificazione

Definizione

Imprese che, ai sensi del DM 30 giugno 1995, provvedono all'acquisto e alla vendita di uve da vino, **compilano la dichiarazione di vendemmia** relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta e si notificano all'ICQRF che non effettuano alcuna trasformazione

Controllo

- ✓ la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi, compreso il rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina;
- ✓ la rispondenza con i requisiti ampelografici previsti dal disciplinare;
- ✓ la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute.

Attività di controllo: Vinificatori

Definizione

Imprese che provvedono alla trasformazione di uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

Controllo

- ✓la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi;
- ✓la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo;
- ✓la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o rivendicate IG detenute.

Attività di controllo: Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alle DO o alla IG

Definizione

Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita vino e sono iscritte all'Organismo di controllo che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento;

Controllo

- ✓la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi;
- ✓la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo;
- ✓la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate DO o IG detenute.

Attività di controllo: Imbottigliatori

Definizione

Imprese che provvedono **all'imbottigliamento** ed, eventualmente, **all'etichettatura** ovvero alla sola operazione di etichettatura dei vini DO e IG e sono iscritte all'Organismo di controllo

Controllo

- ✓ la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi
- ✓ il corretto utilizzo della DO o della IG nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria
- ✓ la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o IG detenute
- ✓ **campionamento di vino confezionato già certificato, per la verifica di rispondenza dei requisiti analitici e/o organolettici accertati per la singola partita di vino imbottigliata e confezionata laddove previsti.**

Attività di controllo: Vinificatore, Intermediario di vino e imbottigliatore e etichettatore di vino

Controllo

- ✓ la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto di cui è richiesta la certificazione, riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi;
- ✓ la corretta gestione della rintracciabilità della partita di vino destinata a DO di cui è richiesta la certificazione;
- ✓ effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote ed alla Commissione di degustazione e ad uno dei laboratori autorizzati dal MiPAAF per l'analisi chimico fisica.

Attività di controllo: casi specifici

L'Organismo di controllo provvede, in considerazione di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, all'individuazione di **eventuali ulteriori attività di controllo** a carico dei soggetti rientranti nella filiera vitivinicola regolamentata e le include nel piano dei controlli

Per le DO con produzione annuale certificata **inferiore a 10.000 hl**, l'OdC provvede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici.

In ogni caso, il campione di operatori da sottoporre a verifica, ai fini della valutazione della conformità ai parametri chimico-fisici e organolettici stabiliti dal disciplinare, non può essere **inferiore al 30% gli operatori che movimentano o commercializzano prodotto a DO.**

GRAVITA' DELLA NON CONFORMITÀ

Per **non conformità lievi** si intendono irregolarità di tipo formale che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito né sul mantenimento della tracciabilità.

possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito

Per **non conformità gravi** si intendono le **irregolarità non risolubili** che hanno effetti irreversibili – sostanziali o documentali – sulla materia prima e/o sul prodotto finito, ivi compresa la perdita di tracciabilità ovvero non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive

Oneri informativi a carico degli Odc

L'organismo di controllo comunica all'operatore interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, **entro 5 giorni**, dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.

Le **comunicazioni** di non conformità devono dettagliatamente indicare il trattamento, l'azione correttiva, i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa, la facoltà per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione nonché i relativi termini di presentazione che non possono superare i trenta giorni.

L'OdC comunica all'ufficio territoriale dell'ICQRF e alla regione competente le non conformità gravi deliberate dal Comitato di certificazione, **entro 20 giorni dalla verifica**. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale del ricorso eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito.

L'Ufficio Territoriale informano sollecitamente l'organismo di controllo dei provvedimenti adottati in esito alle comunicazioni di non conformità

Oneri informativi a carico degli Odc

Gli ODC devono caricare i propri controlli in Banca Dati Vigilanza:

All'organismo di controllo è fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini, del registro telematico nonché per l'inserimento dei dati nella BdV

Continua, pertanto, il processo di dematerializzazione dei sistemi gestionali e dello snellimento dei sistemi di controllo.

Con il nuovo Decreto Controlli, tutto il processo di certificazione, ma anche l'attività di Vigilanza subisce una forte spinta di informatizzazione.

Oneri informativi a carico degli Odc

L'organismo di controllo comunica **all'operatore** interessato la non conformità rilevata nel corso delle verifiche, **entro 5 giorni**, dalla relativa deliberazione del Comitato di certificazione.

Le **comunicazioni di non conformità** devono dettagliatamente indicare:

- il trattamento;
- l'azione correttiva;
- i termini entro i quali è verificata e le modalità di risoluzione della stessa;
- la facoltà per l'operatore di presentare ricorso avverso la deliberazione del Comitato di certificazione;
- i relativi termini di presentazione che non possono superare i trenta giorni.

L'Odc comunica all'ufficio territoriale dell'ICQRF e alla regione competente le **non conformità gravi deliberate dal Comitato di certificazione entro 20 giorni dalla verifica**. In tali casi, l'organismo di controllo deve tempestivamente informare l'ufficio territoriale del **ricorso** eventualmente presentato dal soggetto interessato e, in seguito, del suo esito.

Oneri informativi a carico degli Odc

Le non conformità lievi per le quali è stato rigettato ricorso o che non sono state risolte come stabilito dall'OdC, **diventano gravi** a seguito di deliberazione del Comitato di certificazione.

L'organismo di controllo comunica **mensilmente all'ICQRF le non conformità lievi** diventate definitive per assenza di ricorso o per rigetto del ricorso nonché i dati relativi alle verifiche a carico di operatori con esito positivo.

L'OdC è tenuto a trasmettere all' ICQRF e alle Regioni e PP.AA. competenti, entro **il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sulle criticità riscontrate durante l'anno precedente, nello svolgimento delle attività di certificazione e controllo.**

Oneri informativi a carico degli Odc

L'organismo di controllo deve fornire al **Consorzio di tutela** i dati relativi alla **quantità di prodotto a DO e IG** (uva rivendicata, vino rivendicato e vino imbottigliato) ottenuto nella campagna vendemmiate dai **soci** del Consorzio medesimo, nonché quelle ottenute nella campagna vendemmiale precedente a carico di tutti i **soggetti immessi nel sistema di controllo** della DO e IG anche se non soci del Consorzio di tutela

Il prospetto tariffario e le modalità di pagamento

Il pagamento delle quote spettanti per ogni singola fase di certificazione e controllo sarà effettuato

- **direttamente alla struttura di controllo incaricata** da parte dei **soggetti utilizzatori** della denominazione [viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O., vinificatori, imbottiglieratori], **per ognuna delle funzioni svolte**
- nel caso di denominazioni di origine rappresentate da un **Consorzio di tutela riconosciuto**, i soggetti controllati potranno autorizzare la struttura di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il **dettaglio degli oneri spettanti ai soggetti medesimi**, per ciascuna delle funzioni svolte

Il prospetto tariffario e le modalità di pagamento

La fatturazione sarà effettuata

I produttori d'uva

- sui quantitativi rivendicati a D.O.

I centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione

- sui quantitativi di uve destinate a D.O. venduti

I vinificatori

- sui quantitativi di vino per i quali viene richiesta la rivendicazione alla D.O.

Le aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.

- sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O.
- sui quantitativi di prodotto destinato alla D.O. venduti

Gli imbottiglieri

- sui quantitativi di prodotto a D.O. effettivamente imbottigliato

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

| SOGGETTO | TARIFFARIO |
|--------------------------------------|--|
| VITICOLTORI | € /q di uva |
| INTERMEDIARI UVE | € /q di uva venduta |
| VINIFICATORI | € /hl di vino |
| INTERMEDIARI VINO | € /hl di vino atto e certificato venduto |
| | € /hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione |
| IMBOTTIGLIATORI/ETICHETTATORI | € /hl di vino imbottigliato |

TARIFFE PER LE ANALISI

| ATTIVITA' | COSTO | TARIFFARIO |
|--------------------------------------|--------------|---|
| | € | |
| PRELIEVO CAMPIONI | | Per ogni campione sottoposto a certificazione |
| LABORATORIO | | Per ogni campione sottoposto ad analisi |
| COMMISSIONI DEGUSTAZIONE | | Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione |
| COMMISSIONI REVISIONE ANALISI | | |

Il sistema di certificazione nell'ambito del piano

La certificazione è rilasciata a seguito della verifica della **corrispondenza alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche** previste dai rispettivi disciplinari.

La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della D.O. ed ha validità

- **centottanta giorni**, per i vini a DOCG
- **due anni**, per i vini a DOC
- **tre anni**, per i vini DOC liquorosi

Grazie dell'attenzione

Oreste Gerini

ICQRF - Direzione Generale PREF

o.gerini@politicheagricole.it

pref.segreteria@politicheagricole.it

Via Quintino Sella, 42

00186 ROMA